



Università degli Studi di Cagliari

Allegato al D.R. n. 2 del 03.10.2016

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE E L'IMPRENDITORIALITA'

Art. 1 - Oggetto

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari, è istituito, ai sensi delle norme e regolamenti vigenti, il Centro Servizi di Ateneo per lo svolgimento delle attività del Contamination Lab, le attività di promozione d'impresa e per la gestione dell'incubatore universitario di Cagliari, denominato "Centro servizi di Ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità", di seguito Centro. Tale Centro nasce al fine di favorire e promuovere l'attuazione di politiche di qualità per la gestione delle attività di Terza Missione dell'Ateneo Cagliaritano, con particolare riguardo alle tematiche relative alla valorizzazione economica della ricerca

Art. 2 - Finalità, scopi e attività

1. Il Centro è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere la cultura dell'imprenditorialità attraverso la contaminazione tra studenti di discipline diverse, e dell'innovazione finalizzata alla promozione dell'interdisciplinarietà, di nuovi modelli di apprendimento e allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale inclusi i servizi dell'incubatore universitario.

Gli obiettivi generali sono: (a) agevolare la realizzazione di forme di integrazione e contaminazione tra i diversi settori scientifico-disciplinari dell'Ateneo; (b) promuovere una maggiore consapevolezza su tematiche legate alla creazione di impresa; (c) favorire l'attrazione delle risorse pubbliche e private nazionali e internazionali per lo sviluppo di nuove idee di impresa legate alla conoscenza; (d) agevolare il collegamento tra studenti, ricercatori e imprenditori nazionali e internazionali.

Esso, inoltre, assume la gestione diretta, sulla base dei fondi disponibili, di strutture di incubazione di cui abbia acquisito la disponibilità a qualsiasi titolo, e fornisce, sempre sulla base dei fondi disponibili, alle imprese che ne facciano richiesta, l'erogazione di servizi di supporto all'incubazione d'impresa.

Il particolare il Centro, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi istituzionali, svolge le seguenti attività:

- a) promuove e gestisce tutte le attività del Contamination Lab, incluse le attività di ricerca e disseminazione ad esse collegate;
- b) realizza attività formative di eccellenza per sviluppare competenze utili per:
 1. integrare conoscenza manageriale e scientifica;
 2. sviluppare capacità gestionali e di problem solving, legate soprattutto al team working;



Università degli Studi di Cagliari

3. analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze scientifiche e tecnologiche e idee imprenditoriali;
 4. acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle idee, secondo standard affermati a livello internazionale (si veda, ad esempio, il modello elevator pitch).
- c) cura l'avvio e la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e logistica, dell'incubatore dell'Università di Cagliari, denominato Incubatore Universitario di Cagliari.
2. Per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi istituzionali il Centro, in collaborazione con le strutture di ricerca e di servizio dell'Ateneo e con la Direzione per la ricerca e il territorio, potrà inoltre:
- a) favorire condizioni, offrire supporto, e predisporre servizi per la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, quali spin off, da parte di gruppi di ricerca all'interno dell'Università degli studi di Cagliari;
 - b) sostenere e promuovere la collaborazione con imprese esterne a livello regionale, nazionale e internazionale, favorendone l'insediamento presso l'Università di Cagliari, anche mediante la realizzazione di laboratori e altri tipi di strutture, in collaborazione con i propri gruppi di ricerca, per lo scambio di conoscenze e il rafforzamento delle capacità di ricerca ed innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi;
 - c) attivare, attraverso appositi bandi, procedure di selezione di nuove imprese ad alto potenziale innovativo e tecnologico, ed eventualmente anche di laboratori e strutture come al punto precedente, da accogliere nell'Incubatore;
 - d) attuare procedure e azioni per favorire il collegamento di laboratori e centri di ricerca dell'Università di Cagliari con il sistema di incubazione regionale, nazionale e internazionale, nonché promuovere l'adesione e la partecipazione dell'Incubatore alle reti regionali e nazionali di incubatori di impresa;
 - e) curare lo sviluppo di ogni altra relazione che favorisca il massimo sviluppo quali-quantitativo dell'incubatore;
 - f) gestire fondi appositamente acquisiti dalla partecipazione a progetti o destinati da enti pubblici e privati alla gestione di incubatori e promozione d'impresa.
 - g) assicurare uno scambio di idee e di informazioni e collaborare sui predetti ambiti con commissioni di rappresentanti di aree di ricerca UNICA, di responsabili di Centri e Consorzi di ricerca;
 - h) sviluppare competenze di ricerca collegate ad attività di promozione d'impresa per il supporto ad analisi strategiche nell'ambito della valorizzazione dei risultati di ricerca UNICA;



Università degli Studi di Cagliari

i) fornire il supporto alla presentazione e gestione amministrativa di progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali nel settore della valorizzazione dei risultati della ricerca, o trasferimento tecnologico e della finanza per le imprese innovative.

3. Le modalità di funzionamento e fruizione dei servizi del Centro saranno disciplinate dal “Regolamento per il funzionamento del Centro di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità” che sarà approvato dagli Organi accademici secondo le norme vigenti. Il Regolamento per il funzionamento stabilirà, per ogni servizio, l’applicazione delle tariffe lorde. I proventi netti saranno destinati al miglioramento delle attrezzature e alla ricostituzione delle obsolescenze e all’autofinanziamento.

4. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non ha autonomia contabile. La gestione amministrativa contabile del Centro, stante l’obiettivo di autofinanziare la propria attività istituzionale, è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, e nel rispetto degli equilibri economici di bilancio, dal regolamento amministrativo contabile dell’ateneo. I relativi fondi sono imputati ad apposito capitolo del bilancio dell’Università e gestiti con separata evidenziazione.

Art. 3 - Sede e attrezzature

1. In sede di prima attivazione:

A) il Centro è localizzato presso l’edificio dell’Università di Cagliari situato in Via Ospedale al numero civico 121, nei locali ad esso assegnati e dispone delle attrezzature e arredi già presenti all’interno dell’edificio. Tutti i beni del Centro sono inventariati secondo le regole stabilite dal regolamento amministrativo contabile.

B) Il Centro si avvale:

a) delle competenze e funzioni del personale strutturato presso la Direzione per la ricerca e il territorio, che opererà sulla base di specifiche deleghe e/o incarichi formalizzati dal Direttore Generale o dal Dirigente secondo le norme vigenti;

b) di personale contrattualizzato ad hoc in dipendenza di risorse disponibili a valere su finanziamenti esterni secondo le norme vigenti.

Successivamente, potrà avere sede in altri locali universitari, o in locali assegnati all’Università a seguito di specifiche convenzioni e/o accordi con enti esterni.

Art. 4 – Istituzione e disattivazione



Università degli Studi di Cagliari

1. Il Centro è istituito e disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La proposta di istituzione indica oltre alle motivazioni dell'istituzione, le strutture e i beni da mettere a disposizione del Centro, l'eventuale personale da assegnare, il piano almeno annuale della attività del Centro e il budget di funzionamento.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, resta in carica cinque anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta. Il Direttore è scelto, tra i docenti universitari o tramite bando esterno.
2. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo, la carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, Presidente e Componente del Consiglio di Facoltà e Coordinatore dei Corsi di studio o di classe.
3. Se scelto tra i docenti dell'Ateneo, il Direttore decade dalla carica, per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno, ove sopravvenga una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
4. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore del Centro, il Senato Accademico procede, su proposta del Rettore, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione.
5. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove le attività istituzionali,
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - c) è responsabile della gestione del budget di cui dispone il Centro, sulla base dei criteri generali di utilizzazione definiti dal Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 7, comma 2, lettera d).
 - d) stipula, nei limiti del budget del Centro, i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio Direttivo sino all'importo di 30.000 euro. I contratti di importo superiore a 30.000 euro sono stipulati su delega del Rettore. I contratti di lavoro di qualsiasi natura sono preventivamente trasmessi, unitamente ad un'istruttoria specifica, al Direttore Generale per l'autorizzazione;



Università degli Studi di Cagliari

- e) autorizza direttamente, nei limiti del budget assegnato al Centro, le spese fino a € 25.000. Le spese di importo superiore sono assunte, su proposta del Direttore del Centro, dal Direttore Generale, previa attestazione da parte del dirigente della Direzione Finanziaria, della coerenza con il budget approvato; i costi di importo superiore a 60.000 euro sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo contabile;
- f) coordina il personale assegnato al Centro;
- g) verifica la corretta esecuzione dei contratti e delle convenzioni attivate dal Centro;
- h) è consegnatario d'uso dei beni immobili e dei beni mobili assegnati al Centro;
- i) ha la responsabilità della gestione e dell'amministrazione del Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio Direttivo del Centro;
- j) organizza e coordina il lavoro del personale tecnico e amministrativo e di quello pro-tempore afferente a qualsiasi titolo al Centro, nel quadro degli obiettivi generali e delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- k) propone iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari che coinvolgono il Centro;
- l) coordina l'assistenza alle imprese e ai laboratori attivi nell'incubatore.
- m) sentito il magnifico Rettore, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Consiglio Scientifico

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, costituito con decreto rettorale, è composto dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore del Centro, dal Direttore Generale o da un suo delegato, dall'Assessore alla Programmazione e Bilancio della Regione Sardegna o da un suo delegato, dal Sindaco della città di Cagliari o da un suo delegato, da un rappresentante del mondo produttivo o della finanza individuato dal Senato accademico su proposta del Rettore.

Alle sedute partecipa un funzionario o coordinatore amministrativo dell'Università, con funzioni di segretario verbalizzante.

I suoi componenti durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo, e potranno essere sostituiti in caso di cessazioni o dimissioni in corso di mandato.

2. In particolare il Consiglio:

- a) delibera il Regolamento per l'accesso ai servizi e ai locali dell'Incubatore;
- b) delibera i bandi periodici per l'accesso ai servizi e ai locali dell'Incubatore;



Università degli Studi di Cagliari

- c) definisce e programma le attività del Centro, su proposta del Direttore;
- d) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili, su proposta del Direttore;
- e) procede alla selezione e alla valutazione di proposte per l'accesso all'Incubatore;
- f) approva i contratti e le convenzioni necessarie per l'attività del Centro, verificandone la copertura finanziaria, la possibilità di attuazione e la conformità rispetto ai fini istituzionali del Centro;
- g) autorizza l'acquisto di apparecchiature e servizi, secondo quanto previsto dal regolamento amministrativo contabile e in quanto necessarie per l'attività del centro;
- h) approva il budget ed il rendiconto annuale e li trasmette al Consiglio di Amministrazione per la approvazione definitiva;
- i) approva la relazione programmatica e la relazione a consuntivo presentate dal Direttore nei tempi tecnici congrui per l'istruzione del Piano Integrato di Ateneo e del consuntivo di Ateneo, da sottoporre alla approvazione di SA e CdA
- j) in dipendenza della disponibilità di risorse finanziarie, può determinare la misura di eventuali compensi ai componenti esterni del Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 8, sotto forma di gettoni di presenza e/o rimborsi spese di missione strettamente correlate alle attività esplicate per il Centro.

3. Le sedute del Consiglio, che possono svolgersi anche in modalità telematica, sono valide ove sia raggiunta la presenza del quorum minimo dei suoi componenti (pari al 50% più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati). Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Direttore.

Art. 8 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è un'unità di consulenza scientifica del Centro. È nominato dal Consiglio Direttivo del Centro su proposta del Direttore, sentito il parere del Rettore, dura in carica cinque anni e i componenti potranno essere sostituiti in caso di cessazioni o dimissioni in corso di mandato.
2. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Centro, dal Delegato del Rettore in materia di innovazione e trasferimento tecnologico e da tre docenti o Esperti del Settore, non appartenenti all'Università degli studi di Cagliari, che si siano distinti a livello internazionale per le loro competenze in tema di impresa e innovazione.
3. Il Consiglio Scientifico e in particolare il suo Direttore possono avvalersi nella loro attività della collaborazione delle strutture attive sul tema del trasferimento tecnologico e dell'innovazione. Il Consiglio Scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro.



Università degli Studi di Cagliari

4. Il Consiglio Scientifico, le cui sedute possono svolgersi anche in modalità telematica:
- a) esprime pareri sui programmi e sui progetti del Centro nonché sulle iniziative scientifiche legate all'attività di trasferimento tecnologico sottoposte al Centro;
 - b) formula proposte sull'organizzazione di attività e strutture di ricerca per il rafforzamento della valorizzazione dei risultati della ricerca della stessa Università degli studi di Cagliari, anche coordinandosi con altri Enti di ricerca;
 - c) formula proposte inerenti lo sviluppo di rapporti con altri enti ed istituzioni, per la realizzazione di piani di attività, di progetti di trasferimento tecnologico e in generale di valorizzazione dei risultati della ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, per l'individuazione di modalità di finanziamento e di contribuzione alle attività del Centro e dell'Incubatore.

Art. 9 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

1. Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nell'ambito della delega attribuita e tenendo conto del quadro complessivo delle relazioni dell'Ateneo, in stretto raccordo con il Rettore, potrà:
- a) far parte di reti regionali, nazionali e internazionali;
 - b) stipulare e realizzare appositi accordi nel quadro di apposito protocollo di collaborazione fra l'Università, la Regione e il Comune di Cagliari;
 - c) fatte salve le competenze degli Organi accademici in materia, stipulare e realizzare accordi con soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di piani di attività, di progetti di trasferimento tecnologico e in generale di valorizzazione dei risultati della ricerca, e specificatamente per l'individuazione di modalità di finanziamento e di contribuzione alle attività del Centro;
 - d) stipulare con enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri ogni altro accordo che permetta al Centro il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

Art. 10 – Personale e Organizzazione

Il Centro opera a regime avvalendosi del personale tecnico e amministrativo universitario ad esso assegnato. Può altresì impiegare personale tecnico e amministrativo assegnato da enti, pubblici e/o privati, con cui il Centro abbia stipulato apposite convenzioni, concordandone con questi tempi e modalità di impiego, e altro personale contrattualizzato dall'Ateneo secondo le norme vigenti.

Art. 11 – Finanziamenti e conferimenti



Università degli Studi di Cagliari

1. Il Centro ha l'obiettivo di auto-finanziarsi utilizzando risorse e finanziamenti finalizzati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Può avvalersi di contributi e/o conferimenti da parte di enti pubblici e/o privati di beni e servizi di natura coerente con le finalità del Centro Servizi. Le attribuzioni al Centro di risorse e finanziamenti sono attuate nel rispetto del regolamento per la finanza e la contabilità e delle altre norme vigenti in materia.

Al finanziamento del Centro concorrono:

- a) proventi derivanti da contratti, convenzioni per attività di ricerca e consulenza, prestazioni su commissione e attività conto terzi
- b) finanziamenti derivanti da trasferimenti d'Ateneo;
- c) fondi e contributi derivanti da Enti pubblici e/o privati, progetti di ricerca, atti di liberalità da parte di privati.
- d) introiti derivanti dai contratti per la fruizione dei locali e dei servizi dell'Incubatore da parte di imprese incubate, dalla partecipazione a vario titolo a spin-off e imprese incubate, da proventi derivanti dall'utilizzazione di brevetti, e di ogni altra entrata acquisita dal Centro.

La gestione amministrativa contabile del Centro è disciplinata ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento

Art. 12 – Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

NORMA TRANSITORIA

Nelle more dell'operatività a regime del Centro e, in particolare, dell'attuazione di quanto previsto all'art. 2 comma 4 del presente Statuto, all'art. 3 comma 2 e all'art. 6 comma 5, *passim*, per assicurare continuità alle attività già in corso, la gestione dei fondi disponibili a valere sui progetti già attivati ed iscritti al budget della Direzione per la ricerca e il territorio, la gestione amministrativa del personale e il coordinamento



Università degli Studi di Cagliari

organizzativo, sono in capo al Dirigente della medesima Direzione che provvede a quanto di competenza di concerto con il Direttore del Centro.

